

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza, riunito in Camera  
di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente del
dott. Margherita Brunello	Giudice
dott. Paola Cazzola	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura  
di concordato preventivo presentato il 9.12.2013 dal  
liquidatore della società [redacted] in liquidazione, con  
unico socio, con sede in Vicenza, Contrà delle Morette  
n. 17, in forza di determinazione del liquidatore del  
6.12.2013, verbale Notato Gianfranco Di Marco di  
Vicenza, iscritta nel Registro delle Imprese, con la  
difesa dell'avv. [redacted] di Padova, con  
domicilio eletto presso lo Studio del dr. [redacted]  
[redacted] via [redacted] n. 59 (come da mandato in  
calce al ricorso);

- rilevato che la società ricorrente ha ad oggetto  
l'attività di "commercio all'ingrosso di bigiotteria  
d'alta gamma";

- rilevata che la società ha presentato, insieme  
al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo;

Fallimentari.it

- una relazione, aggiornata al 31.10.2013, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

- lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei crediti e delle cause di prelazione;

- l'elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore;

- la relazione ex art. 161, co. 3, l.5., redatta dal Dr. [REDACTED] professionista iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti, che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

- il verbale della delibera del liquidatore del 6.12.2013, di determinazione del ricorso alla procedura di concordato preventivo ed il documento che comprova il deposito e l'iscrizione nel R.T. ex art. 2436 c.c.;

- rilevato che la ricorrente, anche ai fini del calcolo delle maggioranze ex art. 177 l.f., ha suddiviso i creditori in n. 8 classi differenziate;

- sentite la relazione del Giudice incaricato di riferire;

visto l'art. 163 l.f.;

ritenuta la competenza dell'Intestato Tribunale;

- rilevato che dagli atti acquisiti risulta che la  
impresa ricorrente si trova in stato di crisi;



- rilevato che risulta allegata da parte della  
ricorrente società la documentazione indicata nell'art.  
161 l.f.;

- rilevato che come fine della procedura è stata  
indicata la presumibile data del 31.12.2019;

- ritenuto che la documentazione di rito prodotta a  
corredo della domanda fornisca sufficienti elementi  
positivi per il giudizio a cognizione sommaria in questa  
sede, avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali  
e la fattibilità del piano concordatario, giudizio che  
è, comunque, destinato a subire un riesame approfondito  
nell'ulteriore corso della procedura, anche all'esito  
degli accertamenti del Commissario Giudiziale;

- ritenuto che sussistano le condizioni volute  
dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161  
l.f., cosicché la società ricorrente può essere ammessa  
alla procedura richiesta;

- ritenuto che, comunque, il ricorrente dovrà  
tenere conto della capienza (anche dilazionata), dei  
tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea,  
dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute  
operative non versate (cfr. art. 182ter l.f.), stante il  
disposto dell'art. 7, co. 1, L. 29 gennaio 2019 n. 3,



come modificata dal D.L. 18 ottobre 2013 n. 179, conv.  
in L. 17 dicembre 2013 n. 221, secondo il quale, nella  
procedura di composizione della crisi da  
sovraindebitamento, con riferimento alla possibilità di  
stipulare un accordo con i creditori dell'imprenditore  
non fallibile e del consumatore non imprenditore, in  
ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti  
risorse proprie dell'Unione europea, all'insoste  
sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non  
versate, il piano può prevedere esclusivamente la  
dilazione del pagamento.", cosicché tale norma,  
prevista per il concordato "minore", può essere intesa  
come di interpretazione autentica delle norme (art.  
182ter, co. 1, l.f.); sul concordato "maggiore" (nel  
senso voluto da Cass. 14 maggio 2013 n. 7667; Cirrittiva  
del Consiglio 2006 122/CE del 28 novembre 2006; Corte di  
Giustizia 29 marzo 2013, nella causa C-506/10, Belvedere  
Costruzioni srl;

F. O. M.

visti gli artt. 167 l.f. e 161 l.f.;

dichiara questa la procedura di concordato preventivo  
della società ██████████ in liquidazione, con unico socio,  
con sede in Vercenza, Contra' delle Moretto n. 17 (C.F.  
██████████

delega alla procedura di concordato al Giudice dott.

Giuseppe Limitone;

nomina Commissario Giudiziale il Dr. *Manfredo Bonetti* con  
*Studio in Vicenza - C. P. delle M. S. 16*

ordina la convocazione dei creditori nell'Aula della Corte di Assise al 2° piano (salvo diversa indicazione in loco) del Tribunale di Vicenza, per il giorno 26.1.2014 alle ore 10.40, in cui si discuterà della proposta e si procederà alla votazione, con termine di giorni venti per la comunicazione ai creditori del presente decreto; per i voti non manifestati all'udienza o che perverranno successivamente ad essa, comunque non oltre i venti giorni successivi, si terrà conto soltanto dei voti che perverranno presso la Cancelleria del Tribunale, entro l'orario di apertura, con atto ivi depositato e per telegramma, lettera, telefax e posta elettronica; ai fini dei voti, i creditori sono invitati a prendere cognizione del ricorso ed allegati, e comunque della relazione depositata dal Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 172 l.f., non oltre i dieci giorni prima dell'adunanza;

fissa il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito a cura della ricorrente della somma di € 42.000,00, pari al 20% delle spese che si premono necessarie per l'intera procedura, mediante versamento su un libretto di deposito (da consegnare in

cancelleria) intestato alla procedura (e vincolato all'ordine del G.D.), con avviso che, decorso il termine indicato, il Commissario provvederà a norma dell'art. 173, co. 1, l.f.;

designa per il deposito l'istituto di credito MPS;

dispone che vengano depositati in cancelleria i libri contabili della società ricorrente al fine di eseguire le annotazioni ex art. 173 l.f., per restituirla poi al legale rappresentante della società ricorrente;

ordina che il presente decreto sia pubblicato e quindi notificato nelle forme previste dall'art. 166 l.f.

Vicenza, 12.12.2013.

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Patrizia FERRACIN

12.12.2013